

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 44 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 44.

(Limiti di impegno)

Al comma 1, tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *premettere alla voce:* Legge 30 novembre 1998, n. 413 — Art. 8, Componente aeronavale della Guardia di finanza, *la seguente:* Legge n. 798 del 1984; Legge n. 295 del 1998 — Art. 3, comma 2; Legge n. 448 del 1998 — Art. 50, comma 1, lettera *b*), Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia.

2003: 20.000 — anno terminale: 2017

2004: 20.000 — anno terminale: 2018

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo.

44. 1. (ex 41. 41.) Zanella, Pecoraro Scania, Boato, Cima, Lion.

Al comma 1, tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *premettere alla voce:* Legge 30 novembre 1998, n. 413 — Art. 8, Componente aeronavale della Guardia di finanza, *la seguente:* Legge n. 32 del 1992, Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 — Art. 1, comma 4.

2004: 2.582.

Segue compensazione numero 3 del gruppo Margherita-DL L'Ulivo.

44. 48. (ex 41. 24.) Iannuzzi, Molinari, Meduri, Lettieri.

Al comma 1, tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *premettere alla voce:* Legge 30 novembre 1998, n. 413 — Art. 8, Componente aeronavale della Guardia di finanza, *la seguente:* Legge n. 139 del 1992; Legge n. 798 del 1984 — Art. 3, comma 1; Legge n. 295 del 1998 — Art. 3, comma 2; Legge n. 448 del 1998 — Art. 50, comma 1, lettera *b*), Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (3.2.3.30 — cap. 7270).

2005: 35.000 — anno terminale 2019;

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* limiti di impegno, *apportare la seguente variazione:*

2005: — 35.000.

44. 100. (ex 41. 59. già pubblicato come 41. 39.) Campa, Zorzato, Ferro, Zanettin, Palma, Fratta Pasini, Leone, Ascierio, Didonè.

Al comma 1, tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *premettere alla voce:* Legge 30 novembre 1998, n. 413 — Art. 8, Componente aeronavale della Guardia di finanza, *la seguente:* Decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, Eventi Sismici Umbria e Marche.

2003: 10.000 — anno terminale: 2017;

2004: 20.000 — anno terminale: 2018;

2005: 30.000 — anno terminale: 2019.

Seguono compensazioni del gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

44. 2. (ex 41. 23.) Abbondanzieri, Sereni, Calzolaio, Galeazzi, Giulietti, Duca, Agostini, Gasperoni, Giacco, Bellillo, Paola Mariani, Armando Cossutta, Stramaccioni, Lusetti, Lion, Monaco, Ruggieri, Giacchetti, Micheli, Ventura.

Al comma 1, tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *premettere alla voce:* Legge 30 novembre 1998,

n. 413 — Art. 8, Componente aeronavale della Guardia di finanza, *la seguente*: Decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, Eventi Sismici Umbria e Marche.

2003: 5.000 — anno terminale: 2017;

2004: 20.000 — anno terminale: 2018;

2005: 30.000 — anno terminale: 2019.

Seguono compensazioni del gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

44. 3. (ex 41. 26.) Abbondanzieri, Sereni, Calzolaio, Galeazzi, Giulietti, Duca, Agostini, Gasperoni, Giacco, Bellillo, Paola Mariani, Armando Cossutta, Stramaccioni, Lusetti, Lion, Monaco, Ruggieri, Giacchetti, Micheli, Ventura.

Al comma 1, tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 362 del 1998, Edilizia scolastica, apportare la seguente variazione:

2003: + 30.000

Seguono compensazioni del gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

◦ **44. 4.** (ex 41. 28.) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabbatini, Morgando, Barbieri Roberto, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Bielli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Mariani Raffaella, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Al comma 1, tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge 362 del 1998, Edilizia scolastica, apportare la seguente variazione:

2003: + 30.000

Seguono compensazioni del gruppo Margherita-DL-L'Ulivo.

◦ **44. 5.** (ex 41. 67.) Colasio, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Reacci.

Al comma 1, tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge 362 del 1998, Edilizia scolastica, apportare la seguente variazione:

2003: + 25.000

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, ridurre fino a concorrenza dell'onere gli importi iscritti come limiti di impegno.

Segue compensazione del gruppo Rifondazione Comunista.

44. 6. (ex 41. 22.) Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

Al comma 1, tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 362 del 1998, Edilizia scolastica, apportare la seguente variazione:

2004: + 10.000.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: limiti di impegno, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 10.000;

2004: — 10.000;

2005: — 10.000.

44. 49. (ex 41. 52.) Bianchi Clerici.

Al comma 1, tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 362 del 1998, Edilizia scolastica, apportare la seguente variazione:

2004: + 20.000;

Conseguentemente, alla medesima tabella 1, rubrica: Ministero delle attività produttive, voce: Legge 266 del 1998 — Art. 4, comma 3, Interventi per l'industria aeronautica, apportare la seguente variazione:

2004: — 20.000;

* ◦ **44. 7.** (ex 41. 25.) Bellillo, Pistone.

Al comma 1, tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 362 del 1998, Edilizia scolastica, *apportare la seguente variazione:*

2004: + 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella 1, rubrica: Ministero delle attività produttive, *voce:* Legge 266 del 1998 — Art. 4, comma 3, Interventi per l'industria aeronautica, *apportare la seguente variazione:*

2004: — 20.000;

* ○ **44. 8.** (ex 41. 66.) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 362 del 1998, Edilizia scolastica, *apportare la seguente variazione:*

2004: + 20.000.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

○ **44. 9.** (ex 41. 27.) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Abbondanzieri, Mariani Raffaella, Galeazzi, Montecchi, Sabattini, Morgando, Barbieri Roberto, Gambini, Crucianelli, Bielli, Sereni, Manzini, Amici, Buffo, Vigni.

Al comma 1, tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 362 del 1998, Edilizia scolastica, *apportare la seguente variazione:*

2004: + 20.000.

Seguono compensazioni del gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

○ **44. 10.** (ex 41. 54. e 3200-bis/VII/41. 1.) Capitelli, Grignaffini, Sasso, Tocci, Chiaromonte, Martella, Carli, Giulietti, Lolli.

Al comma 1, tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 362 del 1998, Edilizia scolastica, *apportare la seguente variazione:*

2004: + 20.000.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita-DL-L'Ulivo.

○ **44. 11.** (ex 41. 32.) Iannuzzi.

Al comma 1, tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *dopo la voce:* Legge n. 362 del 1998, Edilizia scolastica, *aggiungere la seguente:* Legge n. 448 del 1998, Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo — Art. 50, comma 1, lettera i), Ricostruzione delle zone terremotate della Basilicata e della Campania.

2003: 20.000 — anno terminale 2017;

2004: 20.000 — anno terminale 2018;

2005: 20.000 — anno terminale 2019.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* limiti di impegno, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 20.000;

2004: — 40.000;

2005: — 60.000.

44. 47. (ex 41. 61.) Mazzoni.

Al comma 1, tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *dopo la voce:* Legge n. 362 del 1998, Edilizia scolastica, *aggiungere la seguente:* Legge n. 448 del 1998, Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo —

Art. 50, comma 1, lettera *i*), Ricostruzione delle zone terremotate della Basilicata e della Campania.

2004: 25.823 — anno terminale 2018.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Comunisti italiani.

44. 12. (ex 41. 69.) Pistone, Sgobio.

Al comma 1, tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *dopo la voce:* Legge n. 362 del 1998, Edilizia scolastica, *aggiungere la seguente:* Legge n. 448 del 1998, Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo — Art. 50, comma 1, lettera *i*), Ricostruzione delle zone terremotate della Basilicata e della Campania.

2004: 10.000 — anno terminale 2018

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: — 10.000;

2005: — 10.000.

◦ **44. 13.** (ex 41. 6.) Alberta De Simone, Molinari, Adduce, De Luca, Iannuzzi, Lettieri.

Al comma 1, tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *dopo la voce:* Legge n. 362 del 1998, Edilizia scolastica, *aggiungere la seguente:* Legge n. 448 del 1998, Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo — Art. 50, comma 1, lettera *i*), Ricostruzione delle zone terremotate della Basilicata e della Campania.

2004: 10.000 — anno terminale 2018;

Conseguentemente, alla medesima tabella 1, rubrica: Ministero delle attività produttive, *voce:* Legge n. 266 del 7 agosto 1997 — Art. 4, comma 3, Interventi per l'industria aeronautica, *apportare la seguente variazione:*

2004: — 10.000 — anno terminale 2018;

◦ **44. 14.** (ex 41. 5.) Alberta De Simone, Molinari, Adduce, De Luca, Iannuzzi, Lettieri.

Al comma 1, tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 285 del 2000: Interventi per i giochi olimpici invernali «Torino 2006», *apportare la seguente variazione:*

2003: — 1.000;

Conseguentemente, alla medesima rubrica, aggiungere, in fine, la seguente voce: Legge n. 448 del 2001 — Art. 52, comma 51, Contributi Regione Piemonte.

2003: 10.000 — anno terminale 2019;

2005: 10.000 — anno terminale 2019.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* limiti di impegno, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 9.000;

2004: — 9.000;

2005: — 19.000.

* **44. 15.** (ex 41. 14.) Patria, Crosetto, Dameri.

Al comma 1, tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 285 del 2000: Interventi per i giochi olimpici invernali «Torino 2006», *apportare la seguente variazione:*

2003: — 1.000;

Conseguentemente, alla medesima rubrica, aggiungere la seguente voce: Legge n. 448 del 2001 — Art. 52, comma 51, Contributi Regione Piemonte.

2003: 10.000 — anno terminale 2019;

2005: 10.000 — anno terminale 2019.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: limiti di impegno, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 9.000;

2004: - 9.000;

2005: - 19.000.

* **44. 50.** (ex 41. 50.) Guido Giuseppe Rossi, Parolo, Guido Dussin, Pagliarini, Sergio Rossi.

Al comma 1, tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere, in fine, la voce: Legge n. 388 del 2000, articolo 144, comma 5, emergenze sul territorio (3.2.10.3 - cap.7443/p):

2003: 10.000 - anno terminale 2017;

2005: 10.000 - anno terminale 2019.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 10.000;

2004: - 10.000;

2005: - 20.000.

44. 51. (ex 41. 51.) Bianchi Clerici, Pagliarini, Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin, Guido Rossi.

Al comma 1, tabella 1, rubrica: Ministero delle attività produttive, voce: Legge n. 266 del 1997 - Art. 4, comma 3, Interventi per l'industria aeronautica, apportare le seguenti variazioni:

2003: + 75.000;

2004: + 75.000.

Seguono compensazioni del gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

44. 16. (ex 41. 46. - già pubblicato come 41. 39.) Cialente, Gambini, Buglio, Cazzaro, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Ruggia.

Al comma 1, tabella 1, rubrica: Ministero delle attività produttive, voce: Legge n. 266 del 1997 - Art. 4, comma 3, Interventi per l'industria aeronautica, apportare le seguenti variazioni:

2003: + 50.000;

2004: + 50.000;

2005: + 50.000.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

44. 17. (ex 41. 60.) Minniti, Molinari, Ruzzante, Lumia, Fistarol, Loddo, Lucidi, Angioni, Pinotti, Pisa, Luongo, Rotundo, Bressa.

Al comma 1, tabella 1, rubrica: Ministero delle attività produttive, voce: Legge 7 agosto 1997 n. 266 - Art. 4, comma 3: Interventi per l'industria aeronautica, apportare la seguente variazione:

2004: - 5.000;

Conseguentemente, alla medesima tabella, dopo la rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, aggiungere la seguente: Ministero delle infrastrutture e trasporti. Legge n. 388 del 2000 - Art. 144, comma 10, Interventi per la viabilità nell'area centrale veneta.

2004: + 5.000 - anno terminale 2018.

44. 53. (ex 41. 20.) Zorzato, Campa, Milanato, Ghedini, Zanettin, Fratta Pasini.

Al comma 1, tabella 1, rubrica: Ministero delle attività produttive, *voce:* Legge n. 266 del 1997 — Art. 4, comma 3, *apportare la seguente variazione:*

2004: - 5 ;

Conseguentemente:

alla medesima tabella, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *voce:* Legge n. 426 del 1998, *apportare la seguente variazione:*

2003: - 5;

dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di assicurare il recupero di risorse idriche in aree di crisi del territorio nazionale, per la ricarica delle falde acquifere destinate ad uso idropotabile, per la protezione ambientale ed idraulica e per l'incremento di efficienza della distribuzione irrigua mediante la realizzazione ed il completamento di opere e di interconnessioni, il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede alla concessione e alla conseguente erogazione direttamente agli istituti mutuanti, di contributi pari agli oneri, per capitale e interessi, di ammortamento di mutui o altre operazioni finanziarie che i suddetti soggetti sono autorizzati a contrarre in rapporto alle rispettive quote di limiti di impegno quindicennali indicati dal successivo comma.

1-ter. Per l'attuazione di quanto disposto dal comma precedente, sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali di 5.000 euro a decorrere dall'anno 2003 e dall'anno 2004.

44. 54. (ex 41. 12.) Zorzato, Zanettin.

Al comma 1, tabella 1, dopo la rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *aggiungere la seguente:* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *voce:* Legge n. 798 del 1984, lettere a), b), c) e d), *Autorizzazione al comune di Venezia alla contrazione di mutui con un limite di impegno quindicennale.*

2003: 8.000 — anno terminale 2017;

2004: 10.000 — anno terminale 2018;

2005: 19.000 — anno terminale 2019.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: - 16.000;

2004: - 27.000;

2005: - 37.000.

44. 18. (ex 41. 40. nuova formulazione) Vianello, Martella, Ruzzante, Zanella, Cazzaro, Stradiotto.

Al comma 1, tabella 1, dopo la rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *aggiungere la seguente:* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *voce:* Legge n. 211 del 1992, *Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa:*

2003: 30.000 — anno terminale 2017;

2004: 30.000 — anno terminale 2018;

2005: 30.000 — anno terminale 2019.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo.

44. 21. (ex 41. 43) Zanella, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Verneti.

Al comma 1, tabella 1, dopo la rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *aggiungere la seguente:* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *voce:* Legge n. 211 del 1992, *Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa — Art. 9, Contributi per lo sviluppo del trasporto pubblico nelle aree urbane e per l'installazione di sistemi di trasporto*

pubblico nelle aree urbane e per l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa.

2003: 10.000;

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: limiti di impegno, apportare la seguente variazione:

2003: — 10.000;

2004: — 10.000;

2005: — 10.000.

44. 20. (ex 41. 47. nuova formulazione)
Raffaldini, Duca.

Al comma 1, tabella 1, dopo la rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, aggiungere la seguente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, voce: Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti — Art. 2, comma 5, Parco autobus.

2003: 30.000 (anno terminale 2017);

2004: 40.000 (anno terminale 2018);

2005: 30.000 (anno terminale 2019).

Seguono compensazioni del gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

44. 23. (ex 41. 44.) Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Verneti.

Al comma 1, tabella 1, dopo la rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, aggiungere la seguente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, voce: Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti — Art. 2, comma 5, Parco autobus.

2005: 50.000 — anno terminale 2019

Segue compensazione n. 3 del gruppo Margherita-DL-L'Ulivo.

◦ * **44. 25.** (ex 41. 30. e 41. 33.) Pasetto, Duca, Lusetti, Tuccillo, Giachetti.

Al comma 1, tabella 1, dopo la rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, aggiungere la seguente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, voce: Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti — Art. 2, comma 5, Parco autobus.

2005: 50.000 — anno terminale 2019.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 50.000

(limiti di impegno).

◦ * **44. 26.** (ex 41. 65.) Cusumano, Piscichio, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza, Mastella, Mazzuca Poggiolini.

Al comma 1, tabella 1, dopo la rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, aggiungere la seguente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, voce: Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti — Art. 2, comma 5, Parco autobus.

2005: 50.000 — anno terminale 2019

Segue compensazione n. 4 del gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

◦ **44. 24.** (ex 41. 11.) Benvenuto, Pistone.

Al comma 1, tabella 1, dopo la rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, aggiungere la seguente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, voce: Legge n. 366 del 1998, Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica.

2003: 20.000 — anno terminale 2017;

2004: 20.000 — anno terminale 2018;

2005: 20.000 — anno terminale 2019.

Segue compensazione n. 8 del gruppo Mi-sto-Verdi-L'Ulivo.

- **44. 27.** (ex 41. 34.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion.

Al comma 1, tabella 1, dopo la rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, aggiungere la seguente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, voce: Legge n. 366 del 1998, Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica.

2003: 20.000 — anno terminale 2017;

2004: 20.000 — anno terminale 2018;

2005: 20.000 — anno terminale 2019.

Segue compensazione n. 5 del gruppo Mi-sto-Verdi-L'Ulivo.

- **44. 28.** (ex 41. 45.) Zanella, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Realacci, iannuzzi, Reduzzi, Vernetti.

Al comma 1, tabella 1, dopo la rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, aggiungere la seguente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, voce: Legge n. 413 del 1998 — Art. 9, Prosecuzione del programma di ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali:

2003: 10.000 — anno terminale 2017;

2005: 100.000 — anno terminale 2019.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: limiti di impegno, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 20.000;

2004: — 15.000;

2005: — 110.000.

- 44. 29.** (ex 41. 49.) Duca, Raffaldini, Adduce, Albonetti, Pasetto, Di Gioia, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Burlando, Bersani, Pinotti.

Al comma 1, tabella 1, dopo la rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, aggiungere la seguente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante le seguenti voci:

Legge 28 dicembre 1999 n. 522, Misure di sostegno all'industria cantieristica e armatoriale e alla ricerca applicata nel settore navale — Art. 2, Contributi per le costruzioni e trasformazioni navali.

2004: 15.000 — Anno terminale 2018.

Legge 28 dicembre 1999 n. 522, Misure di sostegno all'industria cantieristica e armatoriale e alla ricerca applicata nel settore navale — Art. 5 (contributi alla ricerca navale).

2005: 4.000 — Anno terminale 2019.

Legge 16 marzo 2001 n. 88, Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime.

2003: 32.000 — Anno terminale 2017.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: limiti di impegno, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 64.000;

2004: — 70.500;

2005: — 51.000.

- 44. 30.** (ex 41. 48.) Duca, Raffaldini, Adduce, Albonetti, Pasetto, Di Gioia, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Burlando, Bersani, Pinotti.

Al comma 1, tabella 1, dopo la rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *aggiungere la seguente:* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *voce:* Legge n. 116 del 2002 — Art. 36, comma 2:

2003: 60.000;

2004: 94.000;

Seguono compensazioni del gruppo Margherita DL-L'Ulivo.

44. 31. (ex 41. 31.) Pasetto, Duca, Lusetti, Giachetti, Tuccillo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità della Fiera di Padova è autorizzato un limite di impegno di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2003.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* limite di impegno, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 1.000;

2004: — 1.000;

2005: — 1.000.

44. 55. (ex 41. 18.) Zorzato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di permettere gli investimenti nel settore nei trasporto pubblico locale per la sostituzione di autobus in esercizio da oltre quindici anni, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali e ad effettuare altre operazioni finanziarie. A tal fine è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 15 milioni di Euro all'anno, a decorrere dall'anno 2003, a totale carico dello Stato. La ripartizione delle somme tra le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano

è effettuata con la stessa modalità prevista dall'articolo 14 della legge 7 dicembre 1999, n. 472.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 15.000;

2004: — 15.000;

2005: — 15.000.

44. 32. (ex 41. 13.) Giudice, Floresta, Fallica, Mauro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il comune di Venezia è autorizzato a destinare parte del ricavato dei mutui contratti utilizzando le quote di limiti di impegno ad esso attribuite per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia, alla copertura dei costi aggiuntivi derivanti dalla perdurante inagibilità del Teatro « La Fenice », mediante trasferimento da effettuare alla Fondazione Teatro La Fenice di Venezia fino ad un importo massimo di 5 milioni di euro per il 2003, il 2004 e il 2005.

Segue compensazione n. 3 del gruppo Margherita-DL-L'Ulivo.

○ **44. 33.** (ex 41. 1.) Stradiotto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il comune di Venezia è autorizzato a destinare parte del ricavato dei mutui contratti utilizzando le quote di limiti di impegno ad essa attribuite per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia, alla copertura dei costi aggiuntivi derivanti dalla perdurante inagibilità del Teatro « La Fenice », mediante trasferimento da effettuare alla Fondazione Teatro La Fenice di Venezia fino ad un importo massimo di 5 milioni di euro per il 2003, il 2004 e il 2005.

Segue compensazione n. 4 del gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

- **44. 34.** (ex 41. 38.) Vianello, Martella, Ruzzante, Zanella, Cazzaro, Stradiotto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per la prosecuzione e il completamento degli interventi di cui all'articolo 1, lettera e), della legge 2 maggio 1983 n. 156 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 4.000;

2004: — 3.000;

2005: — 2.000.

- 44. 35.** (ex 41. 70.) Duca, Giacco, Abbonanzieri, Calzolaio, Lion.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a concedere contributi per gli oneri per capitali ed interessi di ammortamento di mutui che il CER (Canale Emiliano-Romagnolo) è autorizzato a contrarre con una quota di limite di impegno, per quindici anni, pari a 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2003.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 3.500;

2004: — 3.500;

2005: — 3.500.

- 44. 36.** (ex 41. 73. nuova formulazione) Bielli

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per la realizzazione di primi interventi urgenti diretti a fronteggiare, nel contesto di un piano organico di azioni, l'emergenza abitativa determinatasi sul territorio nazionale a seguito di pubbliche calamità e di eventi sismici, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i comuni possono stipulare per lo scopo. A tal fine sono autorizzati due limiti di impegno di 15 milioni di euro ciascuno, decorrenti rispettivamente dall'anno 2003 e dall'anno 2004. Alla disciplina di tali interventi si provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa con gli enti interessati.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: limiti di impegno, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 15.000;

2004: — 30.000;

2005: — 30.000.

- 44. 37.** (ex 41. 21. nuova formulazione) Liotta, Cammarata, Fallica, Mormino, Giudice.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 2 della legge 194 del 1998, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

5-bis. In aggiunta a quanto disposto dal comma 5 sono autorizzati dall'anno 2003 ulteriori limiti di impegno quindicennali di 10 milioni di euro con finalizzati all'acquisizione di mezzi di trasporto elettrici di persone e a trazione ibrida.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL — L'Ulivo.

- 44. 41.** (ex 41. 74.) Pasetto, Loddo, Lusetti, Tuccillo, Giachetti, Duca, Meduri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. Al fine di proseguire negli interventi di cui al comma 1 sono autorizzati, a partire dall'anno finanziario 2003 ulteriori limiti di impegno quindicennali di 50 milioni di euro.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

44. 42. (ex 41. 75.) Pasetto, Loddo, Lu-setti, Tuccillo, Giachetti, Duca.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 11 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. Al fine della prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1 sono autorizzati ulteriori limiti di impegno di 2 milioni di euro per l'anno 2003, di 3 milioni di euro per l'anno 2004 e di 4 milioni di euro per l'anno 2005.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

44. 43. (ex 41. 76.) Pasetto, Loddo, Lu-setti, Tuccillo, Giachetti, Duca.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di assicurare il finanziamento del programma triennale di intervento contenuto nel piano di bacino adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, secondo le procedure previste dagli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché al fine della realizzazione di interventi urgenti per la difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, le regioni e gli enti locali che insistono sul bacino del Po sono autorizzati a contrarre ulteriori mutui con

ammortamento a carico del bilancio dello Stato pari a un limite di impegno quindicennale di 2,582 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e a un limite di impegno quindicennale di 5,165 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

44. 44. (ex * 41. 77.) Zanella, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Realacci, Lion, Reduzzi, Iannuzzi, Vernetti, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Panattoni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di assicurare il finanziamento del programma triennale di intervento contenuto nel piano di bacino adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Arno, secondo le procedure previste dagli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché al fine della realizzazione di interventi urgenti per la difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, le regioni e gli enti locali che insistono sul bacino dell'Arno sono autorizzati a contrarre ulteriori mutui con ammortamento a carico del bilancio dello Stato pari a un limite di impegno quindicennale di 2,582 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e a un limite di impegno quindicennale di 5,165 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

44. 45. (ex * 41. 78.) Realacci, Vigni, Zanella, Vianello, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Lion, Reduzzi, Iannuzzi, Vernetti, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'articolo 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato. Le risorse stan-

ziate ai sensi di esso, quali limiti di impegno, le quali non risultino impegnate alla data del 31 dicembre 2002 sono assegnate alla regione Veneto, a titolo di trasferimento quindicennale, per le medesime finalità.

44. 60. (ex 18. 50) Zorzato, Zanettin, Palma, Fratta Pasini, Ferro, Milanato.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Interventi per la cantieristica navale).

1. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n.88, è autorizzato un ulteriore limite di impegno di durata quindicennale, pari ad euro 8.779.767 annui, a decorrere dall'anno 2003.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 18.000;
2004: — 13.500;
2005: — 8.800.

44. 01. (ex 41. 031.) Duca, Raffaldini, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Pasetto, Di Gioia, Burlando, Bersani, Pinotti.

(A.C. 3200-bis — Sezione 6)

SUBEMENDAMENTO DICHIARATO INAMMISSIBILE
NEL CORSO DELLA SEDUTA

Alla fine del comma 5-bis aggiungere le parole:

Le pubbliche amministrazioni responsabili sono autorizzate, ai fini di cui al presente comma, a contrarre mutui quindicennali fino ad un limite d'impegno annuo complessivo pari a 300 milioni di euro. Il Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, ripartisce tale limite d'impegno sulla base del piano straordinario di cui al presente comma e tenendo conto della quota parte delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 166 del 2002, già assegnata loro al medesimo fine.

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo.

0. 45. 52. 9. Vigni, Capitelli, Grignaffini, Violante, Ventura, Agostini, Nicola Rossi.

(A.C. 3200-bis — Sezione 7)

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 24.

(Organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di enti e organismi pubblici).

1. Le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e, comunque, tenuto conto:

a) del processo di riforma delle amministrazioni in atto ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, della legge 6 luglio 2002, n. 137, nonché delle disposizioni relative al riordino ed alla razionalizzazione di specifici settori;

b) dei processi di trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali derivanti dall'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

c) di quanto previsto dal capo III del titolo III della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 è assicurato il principio dell'invarianza della spesa e le dotazioni organiche rideterminate non possono comunque superare il numero dei posti di organico complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002.

3. Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 1, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti al 29 settembre 2002, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale.

4. Per l'anno 2003 alle amministrazioni di cui al comma 1, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2002 sulla base dei piani annuali e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge nonché quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331.

5. In deroga al divieto di cui al comma 4, per effettive, motivate ed indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente

ad una spesa annua lorda a regime pari a 200 milioni di euro. A tal fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 100 milioni di euro per l'anno 2003 ed a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

6. Le deroghe di cui al comma 5 sono autorizzate secondo la procedura di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, è prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, alla difesa nazionale e alla tutela dei beni culturali, nonché dei vincitori di concorsi espletati alla data del 29 settembre 2002 e di quelli in corso di svolgimento alla medesima data che si concluderanno con l'approvazione della relativa graduatoria di merito entro e non oltre il 31 dicembre 2002.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 non si applicano alle Forze armate, ai Corpi di polizia e al personale della carriera diplomatica. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato nonché al comparto scuola, per il quale trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e 25 della presente legge. Per le regioni e le autonomie locali, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 8.

8. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali, per le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per

l'anno 2002, per gli altri enti locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003. Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità, devono, comunque, essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002 tenuto conto, in relazione alla tipologia di enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, della essenzialità dei servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale possono essere disposte esclusivamente assunzioni, entro i predetti limiti, di personale appartenente al ruolo sanitario. Non può essere stabilita, in ogni caso, una percentuale superiore al 20 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le province che abbiano un rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello previsto dall'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, maggiorato del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del personale rispetto alle entrate correnti sia superiore alla media regionale per fasce demografiche. I singoli enti locali in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno per l'anno 2002. Fino all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 4. Nei confronti delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002 rimane confermata la disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato prevista dall'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni ed agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della

mancata assegnazione delle unità di personale. Con i decreti di cui al presente comma è altresì definito, per le regioni, per le autonomie locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

9. Per l'anno 2003 gli organismi di cui ai decreti legislativi 12 febbraio 1993, n. 39, e 21 aprile 1993, n. 124, ed alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 31 luglio 1997, n. 249, 14 novembre 1995, n. 481, 11 febbraio 1994, n. 109, 12 giugno 1990, n. 146, 31 dicembre 1996, n. 675, 4 giugno 1985, n. 281, e 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro un limite percentuale non superiore al 40 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002.

10. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per l'anno 2003 sono soggette a limitazioni delle assunzioni di personale sono prorogati di un anno. All'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facoltà di cui al comma 1 è estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di età ».

11. Per l'anno 2003 le amministrazioni di cui ai commi 1 e 9 possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 90 per cento della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001. Tale limitazione non trova applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione per le province ed i comuni che per l'anno 2002 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, nonché nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario

nazionale. Per il comparto scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Per gli enti di ricerca, per l'Istituto superiore di sanità, per l'Agenzia spaziale italiana e per l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato i cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con le istituzioni comunitarie ed internazionali di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero da contratti con le imprese.

12. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro scaduti nell'anno 2002 o che scadranno nell'anno 2003 sono sospese sino al 31 dicembre 2003. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono prorogati al 31 dicembre 2003.

13. I Ministeri della salute, della giustizia, per i beni e le attività culturali e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2003, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 19, comma 1, dell'articolo 34 e dell'articolo 9, comma 24, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

14. I comandi in atto del personale della società per azioni Poste italiane e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all'articolo 19, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogati sino al 31 dicembre 2003.

15. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, anche in deroga alla normativa vigente, procedure semplificate per potenziare ed accelerare i processi di mobilità, anche intercompartimentale, del personale delle pubbliche amministrazioni.

16. Per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a seguito del completamento degli adem-

pimenti previsti dai commi 1 e 2 e previo esperimento delle procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione del personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2003 secondo le procedure di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le altre amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio di contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal fine, secondo modalità indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni. Per le Forze armate, i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione, per ciascuno degli anni 2004-2005, i piani previsti dall'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

17. All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla

destinazione del personale, individua gli enti e gli organismi pubblici, incluse le agenzie, vigilati dallo Stato, ritenuti indispensabili in quanto le rispettive funzioni non possono più proficuamente essere svolte da altri soggetti sia pubblici che privati, disponendone se necessario anche la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, ovvero la fusione o l'accorpamento con enti o organismi che svolgono attività analoghe o complementari. Scaduto il termine di cui al presente comma senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, gli enti, gli organismi e le agenzie per i quali non sia stato adottato alcun provvedimento sono soppressi e posti in liquidazione »;

b) al comma 2, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

« *c-bis*) svolgono compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale ».

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 24.

(Organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di enti e organismi pubblici).

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

◦ **24. 1.** (ex 21. 50.) Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti De-

mocratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

◦ **24. 2.** (ex 21. 178.) Bressa, Guerzoni, Leoni, Boato, Pistone, Villetti, Pisicchio.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 24. *(Organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di enti e organismi pubblici)* – 1. A partire dal 1° gennaio 2003 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università, gli enti di ricerca, gli enti locali, possono assumere solo a tempo indeterminato a copertura delle piante organiche così come risultano alla data del 31 dicembre 2002. Le assunzioni devono garantire la copertura dei posti in organico attraverso il ricorso a concorsi per titoli e/o esami dando diritto di priorità a tutto il personale precario e/o ai lavoratori socialmente utili, impiegato su apposita graduatoria che tenga conto dei periodi di anzianità maturata.

2. Le eventuali assunzioni a tempo determinato possono avvenire in sostituzione di personale temporaneamente inabilitato e vanno comunque a far parte della graduatoria di cui al comma 1; esse non possono in ogni caso far fronte a vuoti di organico e di nuovi servizi.

3. A far data dal 1° gennaio 2003, al fine di favorire le assunzioni nelle amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, nelle agenzie, negli enti pubblici non economici, nelle università, negli enti di ricerca, negli enti locali, è concesso a tali enti, un contributo annuo per tre anni di 9.296,22 euro e per lo stesso periodo l'azzeramento degli oneri contributivi.

4. Tali benefici sono estesi anche alle assunzioni degli enti strumentali degli enti pubblici e locali nonché alle aziende sanitarie ospedaliere.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

24. 3. (ex 21. 03). Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.